



Prot.. 25 /2015

DECRETO DI APPROVAZIONE E CONFERMA DEGLI STATUTI DEI CONSIGLI PASTORALI E AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI

- Dovendo provvedere alla costituzione o al rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali e dei Consigli per gli affari economici, alla luce delle indicazioni offerte nel *"Direttorio per i consigli parrocchiali"* pubblicato dal mio Predecessore S.E. Mons. Santo Marcianò in data 11 Marzo 2013;
- Avendo ascoltato il parere del Consiglio Presbiterale in data 5 Febbraio 2015;
- Valutato tutto quanto era da valutarsi *coram Domino*,
con il presente atto

DECRETO

di approvare e promulgare il testo dello Statuto e del Regolamento dei Consigli Pastoralisti e dei Consigli per gli Affari economici delle Parrocchie dell'*Arcidiocesi di Rossano-Cariati* così come è contenuto nel Direttorio su indicato con le modifiche di seguito riportate:

- REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 2 - Per i fedeli da eleggere si tenga presente il dettato del can. 228§2: <i>«I Laici che si distinguono per la scienza adeguata, per prudenza ed onestà, sono idonei a prestare aiuto ai pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto»</i> , e quanto prescritto dal Direttorio Diocesano sui Consigli Pastoralisti Parrocchiali. Sono eleggibili soltanto i fedeli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età prima alla data delle elezioni.	Art. 2 - Per i fedeli da eleggere si tenga presente il dettato del can. 228§2: <i>«I Laici che si distinguono per la scienza adeguata, per prudenza ed onestà, sono idonei a prestare aiuto ai pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto»</i> , e considerando il valore del discernimento ecclesiale ci si adoperi nella formulazione di una lista candidati che accolga soggetti inseriti nel lavoro pastorale e Christi Fideles Laici domiciliati nel territorio parrocchiale. Sono eleggibili soltanto i fedeli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età prima alla data delle elezioni.
Art. 3 - Il Parroco (o l'Amministratore Parrocchiale) indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, fissandone i tempi e le modalità della consultazione, tenute presenti le esigenze della Comunità Parrocchiale.	Art. 3 - Il Parroco (o l'Amministratore parrocchiale, previa autorizzazione dell'ordinario diocesano), indice le elezioni per la designazione dei membri elettivi del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, fissandone i tempi e le modalità della consultazione, tenute presenti le esigenze della Comunità Parrocchiale.

- STATUTO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 4 - Composizione Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da membri di diritto, membri eletti e membri nominati. Sono membri di diritto:	Art. 4 - Composizione Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da membri di diritto, membri eletti e membri nominati. Sono membri di diritto:

1) il Parroco (o Amministratore Parrocchiale), che ne è il Presidente; 2) il Vicario Parrocchiale; 3) i Presbiteri Rettori delle Chiese esistenti nel territorio parrocchiale o ad altro titolo in esso residenti; 4) il Diacono che presta servizio nella Parrocchia; 5) un membro designato di ogni Istituto di Vita Consacrata esistente nella Parrocchia; 6) da quanti esercitano un ministero istituito; 7) un membro designato dalle Aggregazioni Ecclesiali presenti in Parrocchia; 8) eventuali membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla Parrocchia. Altri fedeli partecipano secondo le modalità proprie per l'elezione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Saranno eletti dalla Comunità durante un'assemblea non liturgica, convocata allo scopo e preceduta da un congruo tempo di riflessione. Alcuni membri possono essere nominati liberamente dal Parroco (o Amministratore Parrocchiale). Il numero dei membri non eletti non dovrà superare il numero dei membri eletti dalla Comunità Parrocchiale. Non sono ammessi fedeli iscritti a partiti politici o impegnati in civiche amministrazioni.	1) il Parroco (o Amministratore Parrocchiale), che ne è il Presidente; 2) il Vicario Parrocchiale; 3) i Presbiteri Rettori delle Chiese esistenti nel territorio parrocchiale o ad altro titolo in esso residenti; 4) il Diacono che presta servizio nella Parrocchia; 5) un membro designato di ogni Istituto di Vita Consacrata esistente nella Parrocchia; 6) da quanti esercitano un ministero istituito; 7) un membro designato dalle Aggregazioni Ecclesiali presenti in Parrocchia; 8) eventuali membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla Parrocchia. Altri fedeli partecipano secondo le modalità proprie per l'elezione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Saranno eletti dalla Comunità durante un'assemblea non liturgica, convocata allo scopo e preceduta da un congruo tempo di riflessione. Alcuni membri possono essere nominati liberamente dal Parroco (o Amministratore Parrocchiale previa autorizzazione dell'Ordinario). Il numero dei membri non eletti non dovrà superare il numero dei membri eletti dalla Comunità Parrocchiale. Non sono ammessi fedeli iscritti a partiti politici o impegnati in civiche amministrazioni.
	Art. 5 – Incompatibilità Non possono essere nominati membri del C.P.P. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia, quanti ricoprono cariche amministrative o politiche, i militanti in partiti o movimenti politici, quanti non sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica non solo negli elementi fondamentali nella Professione della stessa Fede dei Sacramenti e del riconoscimento dei Sacri Pastori ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche. Decadono i Consiglieri candidati in Elezioni Amministrative o Politiche che verranno sostituiti con chi immediatamente li segue per numero di voti, se si tratta di eletti dalla Comunità o con una nuova nomina se scelto dal Parroco.
Art. 16 – Modifiche ed approvazione Il presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio e con parere favorevole della maggioranza, metà più uno. Prima della sua entrata in vigore è necessaria la debita approvazione dell'Ordinario Diocesano.	Art. 16 – Entrata in vigore e funzionalità Il presente Statuto entra in vigore con il Decreto Arcivescovile di approvazione n. 25/15 del 19/02/2015. Completate le Operazioni di elezione il Parroco (o Amministratore Parrocchiale) entro dieci giorni provvederà a richiedere all'Ordinario Diocesano l'approvazione del Consiglio fornendo l'elenco dei componenti.

- *STATUTO CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE*

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 4 – Incompatibilità Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.	Art. 4 – Incompatibilità Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia, quanti ricoprono cariche amministrative o politiche, i militanti in partiti o movimenti politici, quanti non sono in piena comunione

	con la Chiesa Cattolica non solo negli elementi fondamentali nella Professione della stessa Fede dei Sacramenti e del riconoscimento dei Sacri Pastori ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche. Decadono i Consiglieri candidati in Elezioni Amministrative o Politiche che verranno sostituiti con chi immediatamente li segue per numero di voti, se si tratta di eletti dalla Comunità o con una nuova nomina se scelto dal Parroco.
Art. 14 – Modifiche ed approvazione Il presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta e con parere favorevole della maggioranza, metà più uno, dei membri del Consiglio. Prima della sua entrata in vigore è necessaria la debita approvazione dell'Ordinario Diocesano.	Art. 14 – Entrata in vigore Il presente Statuto entra in vigore con il Decreto Arcivescovile di approvazione n. 25/15 del 19/02/2015.

Inoltre

STABILISCO

che entro il 29 Marzo 2015 le Parrocchie procedano alle indicazioni dei nominativi delle persone che costituiranno, a norma dell'art. 4 dello Statuto del Consiglio pastorale e dell'art. 3 dello Statuto del Consiglio per gli Affari economici, i predetti organismi perché si possa procedere alla loro approvazione.

Dato dalla Curia Arcivescovile il 19 febbraio 2015.



+ Giuseppe Satriano

✠ Giuseppe SATRIANO
Arcivescovo

Sac. Francesco Agrippino
Sac. Francesco AGRIPPINO
Cancelliere